

ALLEGATO F

Manifestazione di interesse rivolta alle Amministrazioni Locali per l'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del DCDPC n. 1149/2026 per azioni di prevenzione sismica strutturale: criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica

1. PREMESSE E CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento disciplina i criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta alle Amministrazioni Locali potenzialmente beneficiarie dei contributi, con l'obiettivo di raccogliere le adesioni al programma di azioni strutturali finanziabili ai sensi del DCDPC n. 1149/2026.

Con il D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 77/2009 e, in particolare, con l'art. 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi su edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica; tali linee di intervento sono state successivamente rifinanziate con la L. n. 145/2018 (annualità 2019-2021) e con la L. n. 234/2021 (annualità 2022-2023) e con la L. n. 213/2023 (annualità 2024, 2025 e 2026).

Il DCDPC n. 1149/2026, stabilendo le risorse a livello nazionale per le annualità 2024-2026, in particolare, prevede, tra l'altro, il finanziamento della seguente azione all'art. 2, comma 1, lettera b):

- azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica.

È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, a invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 14 dell'OCDPC n. 978/2023. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definite dall'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e dalle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 possono essere destinati a interventi su strutture ubicate nei territori comunali caratterizzati da una pericolosità sismica di base a_g superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 allo stesso decreto e nell'Allegato A alla presente deliberazione, ovvero in Comuni non inclusi in tale elenco a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \cdot a_g$ non inferiore a 0,125g, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del medesimo decreto.

3. AMBITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ



Si prevede di indire una manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali piemontesi potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del DCDPC n. 1149/2026, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e contestualmente attivata sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>

Al fine di massimizzare l'efficacia della pianificazione strutturale e garantire una selezione basata sull'effettivo livello di rischio sismico locale, tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili confluiranno in un'unica graduatoria.

L'accesso a tale graduatoria è consentito agli interventi che possiedono, in via alternativa, uno dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- Azione Ordinaria (ex art. 7, comma 5, primo periodo): interventi su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali rilevanti, ubicati nei Comuni dell'Allegato A (Allegato 7 del Decreto nazionale);
- Azione Speciale (ex art. 7, comma 5, secondo periodo): destinata agli interventi su edifici e opere di interesse strategico ubicati nei Comuni non compresi nell'Allegato A, a condizione che appositi studi di risposta sismica locale (RSL), eseguiti ai sensi del D.M. 17/01/2018, dimostrino un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \cdot a_g \geq 0,125g$.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DCDPC n. 1149/2026, non possono essere ammessi a contributo interventi su edifici o opere che presentino le seguenti condizioni:

- siano collabenti;
- la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- ricadano in area in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lett. b), del suddetto Decreto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del medesimo Decreto, i contributi non possono essere destinati ad opere ed edifici che:

- usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che gli interventi siano in corso alla data di pubblicazione del Decreto stesso.

Gli edifici oggetto di intervento devono essere di interesse strategico e le opere infrastrutturali devono essere funzionali durante gli eventi sismici e assumere rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica.

Le strutture su cui realizzare gli interventi strutturali saranno individuate dalla Regione attraverso la formulazione di graduatorie basate sull'applicazione gerarchica dei seguenti criteri di allocazione e ordinamento:

a) **Criterio primario:** ordinamento dei singoli interventi in via decrescente secondo il punteggio tecnico complessivo (da un minimo di 0 a un massimo di 25 punti) risultante dalla somma dei coefficienti oggettivi indicati al paragrafo 5;



b) **Criterio subordinato ordinatorio:** in caso di *ex aequo* a parità di punteggio tecnico complessivo, la priorità viene assegnata secondo l'ordine gerarchico indicato al paragrafo 5, attribuendo precedenza alle Amministrazioni Comunali rispetto ad altre categorie di Enti Locali e, tra queste, privilegiando i Comuni con minore popolazione residente in un'ottica di sussidiarietà territoriale ed equità distributiva.

3. CRONOPROGRAMMA

Gli Enti individuati quali Beneficiari assumono formalmente la qualità di Stazione Appaltante, committente e responsabile unico del procedimento per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori strutturali.

Gli Enti individuati quali Beneficiari provvedono alla selezione dei Soggetti Realizzatori (progettisti e imprese) nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Le tempistiche per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del DCDPC n. 1149/2026 sono tassative e perentorie, pena l'immediata revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente anticipate. Le stesse saranno le seguenti a partire dalla data di pubblicazione della determina di assegnazione delle risorse che verrà redatta dopo l'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile del piano degli interventi:

- presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti beneficiari: **entro il termine di 45 giorni** dalla pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP); la mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi entro tale scadenza escludente equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, determinando la formale decadenza dal diritto di prelazione sulle risorse stanziato per il triennio di riferimento;
- **entro 120 giorni:** affidamento e comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento con il relativo importo, in caso di interventi privi di progetto; nel caso di interventi con progettazione già presente, tale termine è ridotto a 30 giorni per la sola comunicazione dei dati progettuali e del CUP definitivo al Settore Sismico;
- **entro 360 giorni:** avvio dei lavori, previa stipula del contratto di appalto. Per gli interventi con progettazione già presente, il termine di 360 giorni per l'avvio dei lavori decorre dalla data di pubblicazione della determina regionale di assegnazione delle risorse; per gli interventi che sono partiti privi di progetto, il termine di 360 giorni per l'avvio dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo. In entrambi i casi è prevista l'erogazione di un importo corrispondente al **70%** del finanziamento assegnato a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
 - comunicazione del deposito del progetto strutturale, ai sensi delle norme vigenti, corredata dell'attestazione dell'intervenuta positiva verifica;
 - copia del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
 - copia provvedimento approvazione quadro economico di aggiudicazione
- **entro 3 anni:** è prevista l'erogazione di un importo corrispondente al saldo a seguito del completamento dei lavori e della presentazione della seguente documentazione per il saldo finale:
 - copia Conto Finale con Relativa Relazione con DD di approvazione;
 - copia CRE o Collaudo Tecnico Amministrativo con DD di approvazione;
 - copia eventuale Variante con DD di approvazione;
 - copia quadro economico finale complessivo e quadri economici separati per tipologia di finanziamento con DD di approvazione;
 - copia di tutti i provvedimenti di liquidazione delle spese sostenute con relative fatture;
 - copia DD liquidazione incentivo con riferimento al regolamento interno della Stazione appaltante (quota parte 80%);



- dichiarazione del RUP in merito alla riconciliazione delle fatture con il montante globale del quadro economico a consuntivo relativamente al finanziamento regionale afferente gli interventi strutturali mediante una corrispondenza analitica;
- attestazione del progettista ex art. 8, commi 4 e 5, del DCDPC n. 1149/2026 afferente l'intervento strutturale;
- compilazione scheda di monitoraggio inviata dal Settore Sismico.

Tutti gli atti procedurali e i relativi codici CUP dovranno essere trasmessi al Settore Sismico della Regione via PEC immediatamente dopo la loro adozione.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini perentori sopra indicati comporterà l'avvio della procedura di decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca dei fondi; in tali ipotesi, si disporrà lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi nei soli limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale, per scongiurare la perdita definitiva del finanziamento statale.

4. RISORSE FINANZIARIE

Con DCDPC n. 1149/2026, alla Regione Piemonte sono stati assegnati al massimo contributi pari a € **1.566.602,50** per le azioni di prevenzione strutturale.

Al fine di garantire il massimo e più celere utilizzo delle risorse, la dote finanziaria complessiva è destinata al finanziamento dei progetti ammissibili inseriti nella graduatoria unica, procedendo allo scorrimento della stessa in base all'ordine risultante dal punteggio tecnico complessivo di cui al par. 5, fino a totale esaurimento dei fondi disponibili.

5. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE

Responsabile del procedimento regionale di selezione degli Enti Locali e assegnazione delle risorse è il Dirigente del Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cui compete la definizione, nell'ambito della manifestazione d'interesse, delle modalità operative delle procedure, in attuazione dei criteri e delle tempistiche definiti con la presente deliberazione.

La graduatoria unica delle adesioni pervenute sarà definita dal Settore Sismico.

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato l'elenco degli interventi, **entro il termine di 60 giorni** dalla scadenza per la presentazione delle domande, adottando i seguenti criteri di valutazione per la definizione del **punteggio tecnico** complessivo di base (fino a un massimo di **25 punti**):

a) Numero di persone mediamente presenti nella struttura oggetto di interventi (ai sensi dell'Allegato 1 del DCDPC n. 1149/2026):

$x < 50$	punti 0
$50 \leq x < 100$	punti 1
$100 \leq x < 150$	punti 2
$150 \leq x < 200$	punti 3
$x \geq 200$	punti 4

Numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso (n. veicoli /ora) per i ponti stradali :

$x < 50$	punti 0
----------	---------



$50 \leq x < 100$	punti 1
$100 \leq x < 600$	punti 2
$600 \leq x < 1200$	punti 3
$x \geq 1200$	punti 4

b) Ruolo strategico dell'edificio o dell'opera infrastrutturale:

Edificio o opera infrastrutturale strategica individuato nel piano di protezione civile	punti 1
Edificio strategico individuato nel piano di protezione civile come COM/COC	punti 2
Edificio strategico o opera infrastrutturale strategica individuato nella CLE	punti 3

c) Indice di rischio α dello stato di fatto (art. 9, comma 4, del DCDPC n. 1149/2026):

$0,6 < \alpha \leq 0,8$	punti 2
$0,4 < \alpha \leq 0,6$	punti 3
$0,2 < \alpha \leq 0,4$	punti 4
$\alpha \leq 0,2$	punti 5

d) Livello di progettazione

Progetto Esecutivo	punti 3
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)	punti 2
Assenza di progettazione (solo verifica sismica)	punti 0

e) Dimensione demografica del Comune dove è ubicata la struttura oggetto di intervento:

Fino a 3.000 abitanti	5 punti
Da 3.001 a 5.000 abitanti	4 punti
Da 5.001 a 10.000 abitanti	3 punti
Da 10.001 a 20.000 abitanti	2 punti
Da 20.001 a 30.000 abitanti	1 punto
Oltre 30.000 abitanti o altre categorie di Enti Locali	0 punti

f) Accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \cdot a_g$ (dove a_g è l'accelerazione sismica di base su suolo rigido e S è il coefficiente di amplificazione del sito):

$S \cdot a_g \geq 0,180g$	5 punti
$0,160g \leq S \cdot a_g < 0,180g$	4 punti
$0,145g \leq S \cdot a_g < 0,160g$	3 punti
$0,135g \leq S \cdot a_g < 0,145g$	2 punti
$0,125g \leq S \cdot a_g < 0,135g$	1 punto



La formulazione finale delle rispettive graduatorie di Linea avverrà secondo un ordine decrescente sulla base del punteggio tecnico complessivo ottenuto (somma dei punti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f).

Al fine di garantire l'univocità della graduatoria, assicurare il massimo sostegno agli enti di prossimità territoriale rispetto ad altre categorie di Enti Locali d'area vasta (che possono disporre di canali di finanziamento settoriali dedicati per la messa in sicurezza delle proprie strutture), e risolvere in modo oggettivo eventuali situazioni di parità di punteggio residuo, verranno applicati in ordine gerarchico, selettivo e vincolante i seguenti criteri subordinati di precedenza:

1. Tipologia dell'Ente richiedente: precedenza alle proposte presentate dalle Amministrazioni Comunali rispetto ad altre categorie di Enti Locali;
2. Dimensione demografica: in caso di persistente parità, la priorità è assegnata all'Ente con la minore popolazione residente nel territorio d'ambito, rilevata sulla base dei dati ufficiali del più recente censimento ISTAT disponibile;
3. Maggiore valore assoluto di accelerazione sismica di progetto in superficie ($S \cdot a_g$): in caso di ulteriore persistente parità, si applica la precedenza all'opera caratterizzata dal valore puntuale più elevato di $S \cdot a_g$ espresso in cifre decimali, calcolato secondo le modalità previste dal criterio f).

Ai sensi dall'art. 9, comma 4, del DCDPC n. 1149/2026, il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento, stabilito, dall'art. 9, comma 1, del DCDPC n. 1149/2026, a seconda della tipologia di intervento (miglioramento sismico, ovvero demolizione e ricostruzione), per unità di volume lordo di edificio soggetto ad interventi o di superficie di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Tale contributo dipende dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto capacità e domanda secondo il criterio di seguito riportato.

In particolare, definiti:

- **α SLV**: il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite Salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018,

- **α SLD**: il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno,

riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa,

sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380-400\alpha)/3] \%$ del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$,

dove per α si intende il minore fra α SLD e α SLV nel caso di edifici, o comunque α SLV qualora α SLD non fosse disponibile ovvero sempre α SLV nel caso di opere infrastrutturali.

Il costo convenzionale comprende anche i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, oltre all'IVA.

6. VALIDITÀ DELLE FUTURE GRADUATORIE

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per l'attuazione del DCDPC n. 1149/2026.

7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Tutti i termini temporali assegnati agli Enti beneficiari per la presentazione delle istanze, nonché per l'affidamento delle relative prestazioni professionali e dei lavori, così come definiti e dettagliati



nelle disposizioni attuative allegate alla presente deliberazione, sono da qualificarsi come perentori, tassativi ed escludenti.

La mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi di accesso entro le scadenze fissate equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, legittimando lo scorrimento immediato della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini assegnati per l'affidamento delle prestazioni e dei lavori comporterà la decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca con obbligo di restituzione delle somme eventualmente anticipate, a totale ed esclusivo carico dell'Ente beneficiario inadempiente, legittimando lo scorrimento della graduatoria nei limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale.

